


Allegato “ C “



COMUNE DI
**BORGO A
MOZZANO**

Tributo Comunale sui Tributi e sui Servizi
T.A.R.E.S.

*Relazione tecnica
di cui all'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158*

2013

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

L'art. 14 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, con successive ulteriori modifiche ed integrazioni, prevede l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in tutti i comuni del territorio nazionale, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Con la stessa decorrenza sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

Il nuovo tributo sostituisce, nel caso del comune di Borgo a Mozzano, la tariffa prevista dall'art. 238 d. lgs. n° 156/2006 (così detta TIA2), introdotta dall'anno 2012 in sostituzione della tariffa prevista dall'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (così detta TIA1), a sua volta introdotta a decorrere dall'anno 2006 in sostituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

L'art. 14 è stato poi modificato dall'art. 1, comma 387, della legge di stabilità 2013 (legge 24.12.2012 n° 228), che ha introdotto rilevanti novità alla disciplina del nuovo tributo, contenuta, in maniera dettagliata, nei numerosi commi da cui è composto. Tale disciplina comunque rinvia per diversi aspetti alle decisioni dei consigli comunali: il comma 22 di detto art. 14 infatti prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n° 446, il consiglio comunale determini la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

Il comma 23 prevede poi che il consiglio comunale approvi le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

Il comma 15 prevede anche che il comune con regolamento possa prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Il comma 19 stabilisce che il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni oltre a quelle sopra indicate. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Il comma 13 prevede inoltre l'applicazione di una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato. Il gettito derivante dalla maggiorazione standard comporta una analoga riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo.

Il comma 35, come sostituito dalla lettera f) del comma 387 dell'art. 1 della legge di stabilità 2013 (legge 24.12.2012 n° 228), ha introdotto poi importanti novità circa la gestione e la riscossione del tributo, stabilendo che i comuni, in deroga all'art. 52 del d. lgs. n° 446/97, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo e della maggiorazione è

effettuato, sempre in deroga all'art. 52 del d. lgs. n° 446/97, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n° 241 (cioè con il mod. F24), nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale.

La disciplina del tributo è stata però notevolmente modificata dall'art. 10, comma 2, del decreto legge 8.4.2013 n° 35, il quale stabilisce quanto segue, per il solo anno 2013:

- a) La scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
- b) Ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
- c) La maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;
- d) I comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla precedente lettera c);
- e) I comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il comma 3 del succitato art. 10 del decreto legge 8.4.2013 n° 35 ha poi modificato il comma 4 dell'art. 14 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, stabilendo l'esclusione dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

In merito a tali modifiche legislative il Ministero dell'Economia e Finanze, con la circolare n° 1/DF del 29.4.2013, ha fornito i chiarimenti del caso, tra i quali si evidenziano in particolare i seguenti:

- 1) Il Comune ha la facoltà di intervenire sul numero delle rate e sulla scadenza delle stesse, limitatamente al 2013 e in deroga al comma 35 dell'art. 14 del D. L. n. 201 del 2011, che, a regime, prevede che *"il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre"*. Quindi, sulla base della norma recata dal D. L. n. 35 del 2013, il versamento della prima rata potrebbe essere anticipato rispetto all'attuale scadenza di luglio e quello relativo all'ultima rata potrebbe essere posticipato rispetto alla scadenza di ottobre. Se il comune non interviene con una propria delibera a modificare la scadenza delle rate della TARES, il termine per il versamento delle rate di gennaio, aprile e luglio resta fissato a quest'ultima scadenza mentre l'ultima rata della TARES scadrà nel mese di ottobre 2013, dovendosi in questo caso applicare quanto previsto per l'anno 2013 dal citato comma 35 dell'art. 14.
- 2) La deliberazione di modifica delle scadenze e del numero delle rate rientra nell'ambito delle competenze attribuite al consiglio comunale, ai sensi dell'art. 14, comma 22, lett. e), del D. L. n. 201 del 2011.
- 3) La disposizione contenuta nella succitata lettera b) dell'art. 10, comma 2, costituisce un indirizzo del Legislatore rivolto ai comuni di far pagare al contribuente almeno le prime rate del nuovo tributo, secondo gli importi relativi all'anno 2012 stabiliti ai fini TARSU, TIA 1 e TIA 2, mentre l'ultima rata dovrà essere determinata sulla base dei nuovi importi della TARES e, contestualmente, dovrà essere versata anche la maggiorazione *standard*, di cui al comma 13 dell'art. 14 del D. L. n. 201 del 2011. La circolare chiarisce comunque che, se il comune ha già disciplinato il nuovo tributo, può utilizzare i suddetti strumenti di pagamento precompilati con gli importi determinati sulla base delle tariffe della TARES.
- 4) L'utilizzo degli strumenti di pagamento in uso durante i precedenti regimi di prelievo è precluso soltanto per l'ultima rata della TARES, come emerge chiaramente dal tenore della lett. b) del comma 2 dell'art. 10 del D. L. n. 35 del 2013, laddove viene inequivocabilmente precisato che le precedenti modalità di versamento possono essere utilizzate *"ad eccezione dell'ultima rata"* della TARES.
- 5) Resta fermo che l'utilizzo dei bollettini di conto corrente postale predisposti per il pagamento della TARSU, della TIA 1 e della TIA 2 costituisce una mera facoltà, potendo il comune utilizzare, già a

decorrere dalla prima rata, il modello F 24 e il bollettino di conto corrente postale, in via di approvazione, predisposti per il pagamento della TARES, qualora disponibili in tempo utile per il suddetto versamento della prima rata.

- 6) Il versamento, in un'unica soluzione, della maggiorazione di cui al comma 13 dell'art. 14, del D. L. n. 201 del 2011 è stato rinviato all'ultima rata del tributo che il citato art. 14 del D. L. n. 201 del 2013 fissa ad ottobre. Per tale versamento i contribuenti sono tenuti a utilizzare il modello F24, nonché l'apposito bollettino di conto corrente postale. Viene comunque rimarcato che la facoltà degli enti locali di variare le scadenze di versamento della TARES comprende anche quella riferita alla maggiorazione in parola.
- 7) Il gettito relativo alla maggiorazione standard è riservato allo Stato e la stessa è corrisposta unicamente in misura pari a 0,30 euro per metro quadrato, essendo preclusa ai comuni, perlomeno per il 2013, la possibilità di aumentarla fino a 0,10 euro.
- 8) Riguardo alla modifica normativa recata dalla lett. g) del comma 2 dell'art. 10 in commento (che stabilisce che "i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani"), essa interviene ad assicurare che, per l'anno 2013, ove deliberato dal comune, il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti può vedersi attribuire direttamente il gettito del tributo.
- 9) In merito al comma 3 dell'art. 10, che interviene sulla disciplina delle aree scoperte pertinenziali e accessorie, la suddetta circolare precisa che la modifica consiste nel prevedere l'esclusione da tassazione delle aree scoperte pertinenziali e accessorie di locali diversi da quelli delle civili abitazioni, aree che invece non erano previste dalla precedente versione della norma. La norma ora modificata ripropone quindi le stesse disposizioni presenti nella disciplina TARSU e, pertanto, sono da assoggettare alla TARES solo le superfici scoperte operative, mentre non sono tassabili le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali adibiti a civili abitazioni, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni, le aree comuni condominiali nei limiti previsti dalla norma e le aree adibite a verde.

ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI:

Decreto "Ronchi"

L'art. 49 del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997 n. 22, cosiddetto "decreto Ronchi", prevede la soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la "tariffa di igiene ambientale" T.I.A.

Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 – Articolo 49 – istituzione della TIA

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II dal Capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, n.1175 (104), come sostituito dall'art.21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915 (105), ed al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 (106), è soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5 (DPR 27 aprile 1999, n. 158), entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2.

DPR 27 aprile 1999 n. 158 art.1 metodo normalizzato

È approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani.

DPR 27 aprile 1999, n. 158 – Articolo 11 e succ.modifiche e integrazioni

Gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione della durata massima così articolata:

- a) *sei anni per i comuni che abbiano raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore all'85%;*
- b) *sei anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi tra il 55% e l'85%;*
- c) *otto anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi inferiore al 55%;*
- d) *otto anni per i comuni che abbiano un numero di abitanti fino a 5000, qualunque sia il grado di coperta dei costi raggiunto nel 1999*

DPR 27 aprile 1999, n. 158 – Articolo 8 - Piano Finanziario

- 1) *Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art.49, comma 8, del decreto legislativo n.22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art.23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli*

interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.

- 2) *Il piano finanziario comprende:*
 - a) *il programma degli interventi necessari;*
 - b) *il piano finanziario degli investimenti;*
 - c) *la specifica dei beni, delle strutture dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;*
 - d) *le risorse finanziarie necessarie;*
 - e) *relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.*

- 3) *Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:*
 - a. *Il modello gestionale ed organizzativo;*
 - b. *i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;*
 - c. *la ricognizione degli impianti esistenti;*
 - d. *con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.*

- 4) *Sulla base del piano finanziario l'ente locale, nel rispetto dei criteri di cui all'art.12, determina l'articolazione tariffaria.*

Il Decreto n. 22/1997, originariamente, fissava l'introduzione della Tariffa per il 1 gennaio 1999. Successivamente l'art. 1, comma 28, della Legge n. 426/98 e l'art. 31, comma 7, della Legge n. 448/98 confermavano per l'anno 1999 l'applicazione della TARSU e dei suoi criteri di commisurazione, dando facoltà ai Comuni di adottare la tariffa in modo sperimentale.

L'art. 33 della Legge n. 488/1999 (Legge finanziaria 2000) aveva posticipato ulteriormente l'entrata in vigore della Tariffa, scaglionandola secondo i termini previsti dal regime transitorio ex art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 158/99, entro i quali i Comuni devono raggiungere l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. In particolare, i Comuni che nel 1999 avevano raggiunto un tasso di copertura del costo del servizio superiore all'85%, avevano la possibilità di raggiungere l'integrale copertura dei costi e conseguentemente, sostituire la TARSU con la Tariffa entro tre anni (1 gennaio 2003).

Veniva comunque confermata la possibilità di attivare, in via sperimentale, il sistema tariffario anche prima dei termini previsti. Le successive finanziarie 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, nonché il D.L. 30 dicembre 2008 n. 208 con riferimento all'anno 2009, hanno posticipato ulteriormente questo termine. Infine il termine è stato prorogato al 30 giugno 2010 dal D.L. 30 dicembre 2009 n. 194 (convertito dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 25).

Decorso tale termine, in virtù del combinato disposto dei commi 1 e 2 quater dell'art. 5 del citato D.L. 208/2008, i comuni dal 30 giugno 2010 sono liberi di abbandonare la tassa rifiuti e passare alla tariffa integrata ambientale, constatato che entro tale termine non è stato emanato l'apposito regolamento del Ministro dell'Ambiente attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 238 del D.lgs 152/2006 istitutivo della nuova TIA.

In tale complesso quadro normativo si è inserita la ormai nota Sentenza della Corte Costituzionale 24 luglio 2009 n. 238, in merito alla pretesa natura tributaria della T.I.A.. In tale pronuncia, infatti, la Corte ha sostenuto che la nuova T.I.A., così come disciplinata dal c.d. Decreto Ronchi, al pari della TARSU di cui al D.lgs 507/93, avrebbe natura tributaria e non patrimoniale e, pertanto, non sarebbe assoggettabile ad IVA. Sugli effetti della sentenza si è sollevato, com'era prevedibile, un intenso dibattito politico, nel quale è stato chiesto al Governo di intervenire al fine di sciogliere, una volta per tutte, la questione dell'applicabilità dell'IVA alla TIA.

Il Governo ha quindi ritenuto opportuno offrire una soluzione normativa alla vicenda in occasione della manovra finanziaria 2010, adottata con il D. L. n. 78 del 2010. In particolare il comma 33 dell'art. 14, ha previsto in ordine alla tariffa integrata ambientale (la c.d. TIA 2) che "le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria".

A questo punto numerosi comuni hanno sollevato comprensibili dubbi in ordine al prelievo effettivamente applicabile in materia di gestione di rifiuti, in particolare chiedendo adeguati chiarimenti circa la possibilità di continuare ad applicare l'IVA alla tariffa d'igiene ambientale di cui all'art. 49 del D.lgs 5 febbraio 1997, n. 22 (la c.d. TIA 1), applicata anche da comune di Borgo a Mozzano, a seguito dell'introduzione della norma appena riportata.

In merito si è espresso in modo chiaro ed esaustivo il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Circolare 3/DF dell'11 novembre 2010.

Tale provvedimento, con riferimento ai comuni che, allo stato, hanno volontariamente introdotto la TIA 1 (cioè quella disciplinata dall'art. 49 del D.lgs 5 febbraio 1997, n. 22), tra i quali il comune di Borgo a Mozzano, chiarisce esplicitamente che: "il complesso delle disposizioni normative di riferimento consente di affermare che per questi comuni non si pongono particolari problemi, poiché possono continuare ad applicare i propri regolamenti già vigenti nel 2006, anno in cui è entrato in vigore il D. Lgs. n. 152 del 2006".

La stessa circolare sottolinea come "si deve tenere in considerazione il comma 33 del citato art. 14 del D. L. n. 78 del 2010 che contiene una disposizione di interpretazione autentica in base alla quale la TIA2 non ha natura tributaria e, conseguentemente, è soggetta ad IVA".

Peraltro in sede di conversione del decreto legge richiamato, infatti, il Governo ha accolto l'Ordine del Giorno n. 9/3638/55 presentato alla Camera dei deputati in base al quale il detto comma 33 dell'art. 14 deve essere interpretato, fino all'entrata in vigore della TIA2, nel senso che anche la TIA1 non ha natura tributaria ed è, pertanto, soggetta ad IVA.

Sulla base di tali considerazioni il Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di chiarire ogni dubbio in proposito "esprime il parere che la TIA1 debba continuare ad essere assoggettata all'IVA, come già sostenuto dall'Amministrazione finanziaria nei diversi interventi che si sono succeduti nel tempo". Non solo, aggiunge che "la circostanza che la TIA2 possa in definitiva essere regolata dalle disposizioni inerenti la TIA1, conduce a concludere che i prelievi presentano analoghe caratteristiche e che la volontà del Legislatore è stata, con l'art. 14, comma 33, anche quella di dare una nuova veste alla TIA1, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 238, comma 6. Pertanto, se alla luce delle nuove disposizioni i due prelievi sono regolati ormai dalle stesse fonti normative, non appare razionale attribuire alla TIA1 una natura giuridica diversa da quella della TIA2. Di conseguenza, se la TIA2 ha natura di corrispettivo, ed in quanto tale è assoggettabile all'IVA, non può affermarsi diversamente per la TIA1".

Le conclusioni cui giunge la Circolare dell'Amministrazione finanziaria paiono quindi fugare ogni perplessità circa l'esigenza di procedere, a legislazione vigente, ad una revisione della disciplina regolamentare del prelievo tariffario. Si afferma infatti "che i comuni che applicano attualmente la TIA1 in concreto adottano già il regime TIA2, grazie all'anello di congiunzione operato dal Legislatore con il comma 2-quater, dell'art. 5 e, pertanto, non appare necessaria alcuna innovazione regolamentare, a meno che i comuni non ritengano opportuno esplicitare in maniera formale, attraverso i riferimenti normativi, l'adozione della TIA2".

Preso atto dei chiarimenti forniti dal Ministero delle Finanze e sopra riportati, il comune di Borgo a Mozzano ha ritenuto opportuno, fino all'esercizio 2011, lasciare inalterata la disciplina comunale della Tariffa d'igiene ambientale.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3756 del 9 marzo 2012 è tornata ad esprimersi sulla questio iuris anzi descritta, tornando a distinguere la natura giuridica della TIA 1 e della TIA 2, attribuendo carattere di corrispettivo solo alla seconda, con conseguenti diverse conclusioni in merito all'applicazione dell'IVA.

Con il permanere delle incertezze interpretative sulla materia ed in considerazione del fatto che i comuni, dall'1.7.2010, possono passare alla nuova tariffa prevista dall'articolo 238 D.Lgs n. 152/2006, il comune ha ritenuto preferibile seguire quest'ultima strada. Pertanto il Comune di Borgo a Mozzano ha provveduto ad adottare formalmente la tariffa prevista dall'art. 238 D.Lgs. n. 156/2006 (TIA2), in sostituzione di quella finora applicata ex art. 49 D.Lgs n. 22/1997.

Peraltro la possibilità di adottare la TIA2 è stata ribadita, da ultimo, anche dal comma 7 dell'art. 14 del D.Lgs 14.3.2011 n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), che stabilisce appunto che "Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale".

Occorre in proposito sottolineare che l'adozione della tariffa prevista dall'art. 238 D.Lgs. n. 156/2006 nel Comune di Borgo a Mozzano è avvenuta, per quanto prima precisato, sulla base delle disposizioni regolamentari vigenti, costituite dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158 per quanto riguarda i criteri di calcolo delle misure tariffarie e dal regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 179 del 19-12-2009 e successive modifiche e integrazioni, per quanto riguarda criteri e modalità applicative della tariffa. Il Comune di Borgo a Mozzano ha quindi apportato alcune

modifiche al regolamento, sostituendo nel dispositivo i riferimenti alla tariffa ex art. 49 d. lgs. n. 22/ 1997 con i riferimenti ex art. 238 d. lgs. n. 156/2006.

2. LA TARIFFA DEL TRIBUTO

La tariffa del tributo, istituita dall'art.14 del Decreto Legislativo 201/2011, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Il DPR 158/99 definisce il metodo normalizzato per la definizione delle tariffe sui rifiuti in cui sono specificate le regole i termini e i tempi da rispettare per il calcolo e l'applicazione del nuovo tributo o tariffa.

La tariffa del tributo è determinata dall'Ente locale in base al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale, articolato per fasce d'utenza.

E' composto, sia per le utenze domestiche che non domestiche, da una quota fissa in funzione degli investimenti per le opere ed ammortamenti, e da una quota variabile in funzione del rifiuto prodotto parametrizzato o misurato.

La disciplina del tributo è stata notevolmente modificata dall'art. 10, comma 2, del decreto legge 8.4.2013 n° 35, il quale stabilisce quanto segue, per il solo anno 2013:

- f) La scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
- g) Ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero i nuovi strumenti di pagamento costituiti dal modello F24 di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 o dal bollettino postale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. n. 201/2011. Il pagamento della terza ed ultima rata è invece effettuato esclusivamente a mezzo del modello F24 o del bollettino postale in questione. Il versamento della maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. n. 201/2011 è effettuato dai contribuenti direttamente allo Stato.
- h) La maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, utilizzando il Mod. F24 o l'apposito bollettino di conto corrente postale;
- i) I comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla precedente lettera c);
- j) I comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

3. OBIETTIVI DI FONDO

CARATTERISTICHE GENERALI

Il Comune di Borgo a Mozzano è un comune di medie dimensioni, con una popolazione di oltre 7.000 abitanti, caratterizzato da un discreto flusso turistico nei mesi estivi, soprattutto nelle frazioni collinari, e da una buona attività produttiva, sia di tipo industriale, localizzata principalmente lungo il fiume Serchio, che di tipo artigianale, diffusa in maniera più capillare sul territorio.

	2011	2012	2013
Numero Abitanti	7.396	7320	7238
N° Utenze Domestiche	3.622	3.653	3689
N° Utenze non Domestiche	500	469	493

OBIETTIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il piano regionale di Gestione dei Rifiuti – 1° stralcio relativo ai Rifiuti Urbani e Assimilati, approvato dal Consiglio Regionale della Toscana con deliberazione n. 88 del 7 aprile 1988, in ottemperanza al Dlgs n. 22 /97 prevedeva che ciascun ATO (Ambito territoriale Ottimale) a partire dal 3/03/2003 doveva conseguire l'obiettivo minimo del 35% di raccolta differenziata.

Il successivo D.lgs 152/2006 art.205 ha previsto l'incremento di tale obiettivo modulandolo come segue :

- a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
- b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
- c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012;

Il non raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata comporta l'applicazione del massimo tributo di cui all'art.3 Legge 549/95 per conferimento in discarica e l'impossibilità di accedere ad eventuali contributi o finanziamenti regionali in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti ad eccezione di quelli finalizzati alla raccolta differenziata.

Si riportano, nella tabella seguente, i risultati conseguiti dal Comune di Borgo a Mozzano in termini di raccolta differenziata e di rifiuto indifferenziato raccolto, unitamente alle previsioni per l'anno 2013:

	2010	2011	2012	2013
RSU Ton/anno ccolti	2.406,10	2.179,40	2.077,61	1.500,00
R.D. Ton/anno ccolta	2.245,80	2.083,94	1.961,00	2.852,00
TOTALE Ton/anno ccolti	4.651,90	4.263,34	4.038,61	4.352,00
% R.D./totale fiuti	48,28%	48,88%	48,56%	65,53%

L'obbiettivo, a breve termine, è quello di portare i valori di raccolta differenziata oltre il 65%.

In tale direzione si muovono gli interventi previsti nel presente Piano Finanziario e, in particolare modo, e la determinata volontà degli Amministratori nel voler proseguire nell'estensione della metodologia di raccolta porta a porta.

TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU INDIFFERENZIATI

Nelle tabelle che seguono sono riportate le quantità di rifiuto indifferenziato che sono state destinate, rispettivamente, a trattamento ed a smaltimento, nonché le previsioni per il 2013.

I valori indicati sono conseguenti del rifiuto indifferenziato prodotto e dei quantitativi massimi conferiti a smaltimento in discarica, assegnati annualmente, con propria determinazione, dalla Provincia di Lucca prima e dall'ATO2 attualmente, alla Società di gestione del servizio.

SCHEDA TECNICA:

TRATTAMENTO	2011	2012	2013
Ton/anno trattate	806	0	1.050
% su totale RSU indifferenziati	37%	0	70%

SMALTIMENTO	2011	2012	2013
Ton/anno smaltite	1.373	2.078	450
% su totale RSU indifferenziati	63%	100%	30%

dati 2011 e 2012 a consuntivo - dati 2013 di previsione

4. LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Nel corso del 2005, a partire dal 1° marzo, il servizio è stato affidato ad una nuova azienda: Sistema Ambiente spa. Nella fase di passaggio è stata mantenuta parte delle attrezzature preesistenti e sono stati posizionati contenitori nuovi per alcune tipologie di rifiuto raccolto in maniera differenziato.

Il servizio di raccolta prevede un sistema di raccolta meccanizzato con contenitori stradali, e con metodologia di raccolta porta a porta. Le principali tipologie di materiale raccolte in maniera differenziata sono:

- rifiuto differenziato organico (residui di cucina, verde, legno)
- rifiuto differenziato materiali cellulosici (carta e cartone)
- rifiuto differenziato multimateriale (contenitori di vetro, alluminio, banda stagnata, plastica e tetrapak)
- R.U.P. (pile, batterie e farmaci) presso utenze particolari

Ogni contenitore o cassonetto reca indicazioni precise circa la natura dei rifiuti conferibili nonché le relative modalità di conferimento tali da evitare errori nel conferimento.

Ove possibile i cassonetti per la frazione organica, per il multimateriale e per la carta, sono ubicati unitamente a quelli per i rifiuti indifferenziati, in modo da formare "isole ecologiche" in cui, nello stesso luogo, il cittadino possa trovare risposta al conferimento delle principali tipologie di rifiuto raccolto in maniera differenziata.

4.1 RIFIUTI ORGANICI

La frazione organica rappresenta la componente più rilevante dei rifiuti solidi urbani: essa è mediamente compresa tra il 30% ed il 40% dei rifiuti raccolti in modo differenziato. Le variazioni dipendono dalla presenza o meno di alberghi, ristoranti, mense scolastiche ed aziendali, mercati e supermercati.

Tale tipologia di rifiuto comprende:

- ORGANICO: scarti alimentari (carne, pasta, biscotti, pasta, gusci d'uova, fondi di caffè, frutta e verdura, sfarinati, ecc)
- VERDE: piccoli scarti di giardino (foglie, fiori, erba, potature di siepi, cassette di legno, ecc)

SISTEMA DI RACCOLTA

Nel corso del 2006 è stato attuato un progetto di riorganizzazione dei punti di raccolta, con la sostituzione di parte dei bidoncini carrellati, in essere con la passata gestione, con cassonetti.

Un intervento finalizzato ad incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti organici, rendendo più agevole per il cittadino il conferimento anche di scarti di verde e cassette di legno.

Attualmente quindi il servizio di raccolta di questa tipologia avviene mediante la dislocazione sul territorio di cassonetti da litri 2400 nelle zone in cui la viabilità permette il passaggio dei mezzi necessari per lo svuotamento di tali contenitori, e con cassonetti più piccoli da litri 660 e bidoni carrellati da litri 240, opportunamente identificati, nelle altre.

La raccolta è organizzata su due turni la settimana su tutto il territorio comunale.

LAVAGGIO CASSONETTI

Per il lavaggio dei cassonetti sono previsti giri ogni 10/15 giorni su tutto il territorio comunale. Il servizio è svolto da un autista con una lavacassonetti a freddo.

RACCOLTA "PORTA A PORTA"

La raccolta dei rifiuti con metodologia "porta a porta" è stata inizialmente istituita nel Capoluogo, successivamente nelle frazioni di Valdottavo, Cerreto e Tombeto e dal 2 Maggio 2011, è stata introdotta anche nelle frazioni di Diecimo e Dezza.

tipologia di utenza	giorni di raccolta	orario di esposizione	orario di raccolta
utenze domestiche	martedì e sabato	20,00 - 6,30	6,00 - 12,00
utenze non domestiche	lunedì - mercoledì - sabato	12,30 - 13,30	12,30 - 18,30

Dal gennaio 2013 il servizio è stato esteso anche alle frazioni di Anchiano, Chifenti, Piano di Gioviano e Piano della Rocca.

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Nel corso dell'anno sarà attuata una specifica azione mirata all'implementazione del compostaggio domestico.

SCHEDA TECNICA:

RIF. ORGANICI	2011	2012	2013
Organico Ton/anno Raccolte	637,61	636,68	900,00
Verde Ton/anno raccolte	69,22	104,94	150,00
Cassonetti lt 2400/3200	45	52	40
Cassonetti lt 660	20	7	7
Bidoncini 240	81	46	30

dati 2011 e 2012 a consuntivo - dati 2013 di previsione

4.2 CARTA E CARTONE

La frazione "carta e cartone" identifica una pluralità di tipologie merceologiche derivanti dalla lavorazione di materiali cellullosici distinte in:

- carta per scrivere e per stampa
- cartoni da imballo (ondulato, cartoncino)
- carta tissue (carta per usi da cucina e usi igienici)
- carte speciali (carta fax, carte oleate ecc)

La raccolta differenziata ed il riciclaggio riguardano essenzialmente la carta per scrivere ed i cartoni da imballo.

La carta rappresenta una percentuale elevata dei rifiuti solidi urbani e corrisponde a circa il 23% del peso dei rifiuti raccolti in maniera differenziata.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio viene svolto con il sistema di raccolta tramite cassonetti bianchi da litri 2400 posizionati a filo strada su tutto il territorio comunale.

Nelle frazioni in cui la viabilità non permette il passaggio dei mezzi necessari per lo svuotamento di tali contenitori, sono invece utilizzati cassonetti più piccoli, da litri 1100 e 660, opportunamente identificati.

L'inserimento sul territorio dei nuovi cassonetti bianchi da litri 2400, in sostituzione delle ceste, è avvenuto con il cambio di gestione del servizio, a partire dal 1° marzo del 2005.

La frequenza di svuotamento dei cassonetti è quindicinale.

RACCOLTA "PORTA A PORTA"

Nel capoluogo e nelle frazioni di Valdottavo, Cerreto, Tombeto, Dezza e Diecimo. Il servizio viene svolto con metodologia "porta a porta" secondo modalità ed orari determinati con ordinanza del Sindaco.

tipologia di utenza	giorni di raccolta	orario di esposizione	orario di raccolta
utenze domestiche	mercoledì	20,00 - 6,30	6,00 - 12,00
utenze non domestiche (*)	martedì - giovedì - sabato	12,30 - 13,30	12,30 - 18,30

(*) Per le utenze commerciali, industriali ed artigianali il servizio di raccolta differenziata di carta e cartone è svolto su richiesta delle stesse mediante specifici contenitori (presse, e/o cassoni) messi a loro disposizione, che poi vengono svuotati secondo necessità.

Dal gennaio 2013 il servizio è stato esteso anche alle frazioni di Anchiano, Chifenti, Piano di Gioviano e Piano della Rocca.

RECUPERO DEI MATERIALI

Il materiale raccolto viene conferito presso le piattaforme COMIECO, convenzionate con Sistema Ambiente spa.

SCHEDA TECNICA:

CARTA	2011	2012	2013
Ton/anno Raccolte	498,35	459,35	650,00
Cassonetti 2400	83	75	70
Cassonetti 600	35	24	20
Cassonetti 240/120	106	86	60

4.3 MULTIMATERIALE

La raccolta differenziata del multimateriale prevede il conferimento da parte del cittadino in un unico contenitore di più frazioni secche riciclabili quali:

- bottiglie di vetro, bottiglie e flaconi in plastica;
- lattine di alluminio e di banda stagnata;
- flaconi di plastica per il lavaggio di biancheria e stoviglie e per la pulizia della casa;
- vaschette in plastica e polistirolo per gli alimenti;
- sacchetti della spesa non biodegradabili;
- pellicole in plastica per imballaggi;
- contenitori in tetrapak

Lo scopo della raccolta multimateriale è di facilitare il compito del cittadino che, in questo modo, conferisce materiali di natura diversa ad un unico punto di raccolta, certamente più agevole rispetto all'utilizzo di tutta una serie di contenitori mono-materiale. Questo sistema permette, inoltre, di ridurre drasticamente l'impatto ambientale per la presenza di un unico contenitore collocato vicino od in prossimità del cassonetto dell'indifferenziato, di quello della frazione organica e della carta e cartone, rispetto a quanto si avrebbe collocando i vari contenitori per la raccolta stradale dei singoli materiali costituenti il multimateriale.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di raccolta sul territorio è svolto mediante cassonetti da litri 3200 con coperchi verdi dotati di specifiche aperture, idonee al conferimento di bottiglie, flaconi e lattine, che impediscono invece l'introduzione dei sacchetti contenenti il rifiuto indifferenziato o altro.

Nelle frazioni in cui la viabilità non permette il passaggio dei mezzi necessari per lo svuotamento di tali contenitori, sono stati mantenuti i contenitori in essere con il precedente gestore, ed in particolare cassonetti più piccoli, da litri 1100/660, e bidoncini carrellati da litri 360/240, opportunamente identificati. Anche per questa tipologia, con il cambio di gestione, a partire dal 1° marzo del 2005, sono stati dislocati sul territorio nuovi cassonetti, in sostituzione delle campane.

I contenitori sono svuotati con una frequenza quindicinale.

RACCOLTA "PORTA A PORTA"

Nel capoluogo e nelle frazioni di Valdottavo, Cerreto, Tombeto, Dezza e Diecimo il servizio viene svolto con metodologia "porta a porta" secondo modalità ed orari determinati con ordinanza del Sindaco.

tipologia di utenza	giorni di raccolta	orario di posizione	orario di raccolta
utenze domestiche	lunedì - venerdì	20,00 - 6,30	6,00 - 12,00
utenze non domestiche	lunedì-mercoledì-venerdì	12,30 - 13,30	12,30 - 18,30

Dal gennaio 2013 il servizio è stato esteso anche alle frazioni di Anchiano, Chifenti, Piano di Gioviano e Piano della Rocca.

RECUPERO DEI MATERIALI

Il materiale raccolto viene trasportato alla stazione di travaso di Sistema Ambiente e da qui inviato all'impianto di selezione di Valfreddana Recupero srl, attivo da aprile 2010, che provvede alla separazione dei diversi materiali che costituiscono questa tipologia di rifiuto. Ogni materiale, una volta selezionato, raffinato e preparato c/o gli impianti sopra indicati, viene inviato, dalla stessa, alle varie filiere del consorzio CONAI.

SCHEDA TECNICA:

MULTIMATERIALE	2011	2012	2013
Ton/anno Raccolte	447,40	451,07	700,00
Cassonetti 3200	65	57	50
Cassonetti 660	16	228	228
Cassonetti 240/120	108	120	120

4.4 RIFIUTI INGOMBRANTI

Nei rifiuti ingombranti sono compresi tutti i rifiuti urbani costituiti da materiali di volume rilevante prodotti in ambito domestico, come ad esempio beni durevoli, mobili ecc, o assimilati al rifiuto urbano.

L'art.44 del Dlgs n°22/97 ha definito specifici materiali denominati beni durevoli per i quali vengono dettate modalità in ordine alla loro raccolta differenziata ai fini del successivo invio a recupero o smaltimento.

Nei vari casi si tratta comunque di materiali per i quali spesso è possibile un riutilizzo tal quale, in quanto ancora idonei al loro uso, e dei quali il detentore decide di disfarsi per motivi diversi da quelli derivanti dall'esaurimento del ciclo di vita.

Per i rifiuti ingombranti ed i beni durevoli lo stralcio regionale prevede in maniera esplicita che il servizio di raccolta differenziata sia finalizzato alla valorizzazione dei beni stessi.

Il piano di gestione dei rifiuti obbliga i comuni ad istituire la raccolta dei rifiuti ingombranti al fine di ridurre lo smaltimento abusivo e non controllato ed avviare al recupero le componenti riutilizzabili attraverso semplici lavorazioni di smontaggio per il recupero di legno, metalli e materiali plastici.

Al problema è stata data una risposta nel corso dell'anno 2008 attraverso l'apertura di una stazione ecologica (in località Diecimo) a servizio di tutto il territorio comunale.

Uno degli scopi principali della stazione ecologica è quello di agevolare il conferimento da parte dei cittadini soprattutto di quei materiali, quali ingombranti o rifiuti pericolosi, che facilmente potrebbero, diversamente, finire abbandonati sul territorio, con evidenti danni economici (per il loro recupero) e di degrado ambientale.

Essa favorisce inoltre la suddivisione del materiale ingombrante conferito e quindi la successiva valorizzazione delle varie componenti merceologiche.

A partire dal 1° ottobre 2008 è stato infatti introdotto un sistema, normato da apposito regolamento, per incentivarne l'utilizzo. Esso prevede l'attribuzione di punteggi specifici, in funzione dei quantitativi e delle tipologie di rifiuti conferiti, da cui discendono poi per le utenze domestiche sconti sulla parte variabile della tariffa, in relazione al punteggio accumulato da ognuno di loro.

SCHEDA TECNICA:

INGOMBRANTI/IMBALLAGGI MISTI	2011	2012	2013
Ton/anno Raccolte	207,04	159,04	240,00

dati 2011 e 2012 a consuntivo - dati 2013 di previsione

4.5 ROTTAMI FERROSI

I rifiuti metallici raccolti sul territorio comunale, unitamente agli altri rifiuti ingombranti, sono trasportati allo stabilimento di Valfreddana Recuperi srl, che provvede a selezionarli ed avviarli a recupero presso fonderie convenzionate.

SCHEDA TECNICA:

FERRO	2011	2012	2013
Ton/anno Raccolte	66,52	40,66	70,00

dati 2011 e 2012 a consuntivo - dati 2013 di previsione

4.6 LEGNO

Il legno raccolto sul territorio comunale, derivante dal ciclo degli ingombranti, è essenzialmente costituito da legno trattato (mobili, infissi, pancali, ecc). Tale rifiuto viene conferito all'impianto di Valfreddana Recuperi srl, per il successivo invio a riciclo.

SCHEDA TECNICA:

LEGNO	2011	2012	2013
Ton/anno Raccolte	75,08	74,08	80,00

dati 2011 e 2012 a consuntivo - dati 2013 di previsione

4.7 FRIGORIFERI

Rientrano in questa tipologia di rifiuto frigoriferi e congelatori raccolti sul territorio, mediante il servizio di raccolta ingombranti.

Tutti i frigoriferi e congelatori raccolti sono conferiti ad un centro per il recupero ed il trattamento, presso il quale si provvede in particolare ai seguenti interventi:

- recupero dei fluidi refrigeranti;
- asportazione di tutti i componenti pericolosi;
- selezione e recupero di tutte le componenti dell'elettrodomestico secondo natura e tipologia (metallo, plastica, vetro ecc).

4.8 FARMACI SCADUTI O INUTILIZZABILI

Il servizio riguarda solo la raccolta dei prodotti farmaceutici scaduti o inutilizzabili provenienti da utenze domestiche. Il metodo adottato prevede l'utilizzo di specifici contenitori, della capacità di lt.100 circa, dotati di apposita chiave e di un sistema di immissione dei farmaci, tale da non consentire l'asporto del contenuto da persone diverse dagli addetti al prelievo.

I contenitori sono installati presso le farmacie.

I medicinali raccolti vengono stoccati presso il deposito di Sistema Ambiente a S.Angelo in Campo; il ritiro avviene secondo un ciclo prefissato, con frequenza settimanale, e/o su chiamata del gestore del punto di raccolta in caso di necessità.

SCHEDA TECNICA:

FARMACI	2011	2012	2013
Ton/anno Raccolte	0,66	0,10	1,00

dati 2011 e 2012 a consuntivo - dati 2013 di previsione

4.9 CARTUCCE E TONER USATE

Il Piano Regionale di Gestione dei rifiuti fa esplicito divieto, a far data dal 01.01.1999, del conferimento indifferenziato al servizio di raccolta di tali tipologie di rifiuto.

Il servizio di raccolta è attivato presso gli uffici pubblici e privati del Comune, dove, su richiesta degli interessati, sono stati distribuiti contenitori per la raccolta di cartucce e toner usati.

Lo svuotamento avviene secondo un ciclo prefissato e/o su chiamata del gestore del punto di raccolta in caso di necessità. Sul contenitore è riportato un numero di telefono da contattare per la sostituzione del sacchetto pieno.

La società incaricata alla raccolta è la Cooperativa LA COMETA, che periodicamente invia a Sistema Ambiente un rapporto sugli interventi effettuati e sui quantitativi raccolti.

4.10 INDUMENTI USATI

E' stato attivato un servizio di ritiro di indumenti usati mediante contenitori stradali di colore giallo posizionati principalmente nei piazzali delle parrocchie.

La raccolta viene svolta dalla cooperativa sociale LA COMETA, che periodicamente invia a Sistema Ambiente un rapporto sugli interventi di svuotamento effettuati e sui quantitativi raccolti.

Il materiale raccolto viene venduto dalla cooperativa come straccio ed il ricavato è utilizzato per finanziare progetti nel settore sociale.

4.11 PILE E BATTERIE

Le pile da raccogliere in modo differenziato provengono dall'impiego in piccoli elettrodomestici, apparecchi per la riproduzione audio e/o video, apparecchi fotografici, orologi, calcolatori, giocattoli, ecc.

Le batterie, o accumulatori esausti, provengono essenzialmente da autoveicoli.

PILE

Il metodo di raccolta adottato prevede il dislocamento o l'installazione di specifici contenitori presso attività commerciali, ed in particolare rivenditori di elettrodomestici e supermercati.

Lo svuotamento dei contenitori avviene con cadenza semestrale e/o su chiamata del gestore del punto di raccolta, nel caso che il contenitore si riempia prima del ciclo di raccolta stabilito.

BATTERIE

Per quanto riguarda gli accumulatori esausti per autoveicoli, il servizio è organizzato sia per il recupero, dal suolo pubblico, di quelli abusivamente abbandonati e di quelli provenienti da utenze domestiche.

Il loro smaltimento è a costo zero perché effettuato tramite il recuperatore affiliato al Consorzio COBAT (SOCIETA' RICCOMINI & C. snc).

5. RIFIUTI INDIFFERENZIATI

Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (RSU) è organizzato mediante servizio a cassonetti filo strada e mediante servizio con metodologia porta a porta.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di raccolta del rifiuto indifferenziato utilizza cassonetti da litri 3200 e 2400, posizionati sul territorio ad alta densità abitativa, integrata da cassonetti più piccoli da litri 1100/660/240, posizionati nelle zone collinari, dove non è possibile l'impiego degli autocompattatori a caricamento laterale.

Ogni cassonetto reca indicazioni precise circa la natura dei rifiuti conferibili nonché le relative modalità di conferimento tali da evitare errori nei conferimenti stessi.

La frequenza di svuotamento dei cassonetti è trisettimanale.

LAVAGGIO CASSONETTI

Per il lavaggio dei cassonetti sono previsti giri ogni 10/15 giorni su tutto il territorio comunale, effettuati da un autista con una lavacassonetti a freddo.

RIFIUTI ABBANDONATI

I rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico sono rimossi con specifico servizio che prevede l'impiego di due operatori dotati di motocarro, con vasca ribaltabile, che provvedono anche a mantenere pulite le postazioni dei cassonetti.

SCHEDA TECNICA:

RSU INDIFFERENZIATO	2011	2012	2013
Ton/anno Raccolte	2.179,40	2.077,61	1.500,00
Cassonetti 2400/3200	144	135	120
Cassonetti 1100/660/240	178	115	100

dati 2011 e 2012 a consuntivo - dati 2013 di previsione

6. SERVIZIO SPAZZAMENTO

Nel corso del 2006 è stato introdotto il servizio di spazzamento meccanizzato su parte del territorio comunale, ed in particolare in alcune zone del centro di Borgo a Mozzano, Diecimo, Valdottavo e Piano della Rocca.

Tale servizio prevede l'impiego di macchine spazzatrici e di una squadra, composta da un autista del mezzo meccanico e da un operaio che a terra provvede alle operazioni di "scantonamento" precedendo il percorso della macchina.

L'impiego di macchine spazzatrici per effettuare lo spazzamento delle vie e delle piazze comunali è fondamentale al fine di mantenere nel tempo un grado di pulizia ottimale con costi relativamente accettabili.

L'uso della spazzatrice, inoltre, è assolutamente indispensabile in alcuni periodi dell'anno, quando sono necessari interventi di pulizia radicale, come ad esempio, la raccolta delle foglie nel periodo autunnale.

PERSONALE

Per l'espletamento dei servizi previsti nel presente piano, sarà impiegato il personale Tecnico, Amministrativo ed Operativo dipendente della Società Sistema Ambiente Spa.

DOTAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2013	
Dirigente*	1
Area Tecnica + Assistenti *	10,5
Area stabilimento Nave*	9
Magazzino *	3
Area Segreteria/Centralino*	7
Area Amministrativa/Personale/CED*	6
Meccanici*	5
Area gestione Tariffa Igiene Ambientale*	6,5
Autisti	1,5
Operatori	5,5

**le figure così contrassegnate svolgono il proprio ruolo anche per gli altri comuni serviti dall'Azienda. Il loro costo è pertanto imputato solo in quota parte.*

Nel corso dell'anno viene fatto ricorso a personale operativo a tempo determinato per far fronte a punte stagionali di lavoro (periodo estivo ed autunnale).

Sistema Ambiente ha dotato il proprio personale di indumenti idonei e rispondenti ai requisiti previsti dal codice della strada, di cui cura anche il lavaggio, nonché di dispositivi di protezione individuale D.P.I.

Ogni anno gli operatori sono sottoposti a controllo ed analisi mediche.

Ai dipendenti è applicato il trattamento economico e normativo disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Federambiente.

8. MEZZI E ATTREZZATURE

Per l'espletamento dei servizi previsti nel presente piano, è previsto l'impiego dei seguenti mezzi ed attrezzature:

- Autocompattatori mono operatore a presa laterale
- Autocarri leggeri
- Lavacassonetti mono o bi operatore a presa laterale
- Autospazzatrici
- Presse e cassoni
- Cassonetti per la raccolta indifferenziata
- Cassonetti e bidoncini per la raccolta differenziata

9. SPECIFICA DEI BENI E DELLE STRUTTURE DISPONIBILI

	Valore residuo al 31/12/12 (€)
Immobili a supporto delle attività di igiene urbana e di raccolta (terreni, capannone, officine, rimesse, etc.)	279.906,09
Immobili per le Direzioni centrali (uffici, ecc.)	5.576,05
Ufficio Tariffa Igiene Ambientale	633,42
Altro (quota parte magazzino di Ghivizzano)	26.817,95
stazione ecologica - Diecimo	28.197,98
ufficio TIA Borgo a Mozzano –centro storico	2.017,03
Automezzi per raccolta e trasporto rifiuti	82.133,90
Contenitori per raccolta a filo strada	5.635,37
TOTALE GENERALE	430.917,79

AUTOMEZZI PER RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI

	Numero	Percentuale di utilizzo	Valore residuo al 31/12/12(€)
Compattatori Semplici	1	50%	
Compattatori Semplici	1	50%	
Compattatori Semplici	1	11%	
Compattatori Semplici	1	11%	
Compattatori Semplici	1	11%	
Autospazzatrice	1	8,33%	
Autospazzatrice	1	8,33%	
Autocarro APE 10209	1	2,81%	
Autocarro APE 10210	1	47,58%	
Autocarri	1	95,42%	
Autocarri	1	26,16%	
Autocarro Isuzu	1	74,12%	
Compattatori Semplici	1	33,00%	
Compattatori Semplici	1	25,00%	
Autocarro	1	10,88%	
Autocarro	1	11,05%	
Autocarro	1	4,10%	
Autocarro	1	0,28%	
Autocarro	1	5,90%	
Autocarro con gru	1	12,05%	
Totale			82.133,90

CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

Raccolta indifferenziata	Tipologia Prevalente	Numero	Valore residuo al 31/12/12 (€)
Raccolta stradale di prossimità	Cassonetti da lt.3500	37	
	Cassonetti da lt.3200	42	
	Cassonetti da lt.2400	56	
	Cassonetti da lt.1100	16	
	Cassonetti da lt.660	92	
	Bidoncini da lt.360	7	
Totale		250	4.933,92

Raccolta differenziata	Tipologia Prevalente	Numero	Valore residuo al 31/12/12(€)
RACCOLTA DOMICILIARE			
Farmaci	Contenitori lt 100	5	
Pile	Bidoncini	59	
Totale		64	0,00

Raccolta differenziata	Tipologia Prevalente	Numero	Valore residuo al 31/12/12 (€)
RACCOLTA STRADALE DI PROSSIMITÀ			
Carta e cartone	Cassonetti da lt.2400	75	
	Cassonetti da lt.660	24	
	Cassonetti da lt.360	2	
	Cassonetti da lt.240	84	
Multimateriale	Cassonetti da lt.3200	55	
	Cassonetti da lt.1100	2	
	Cassonetti da lt.660	228	
	Cassonetti da lt.240	120	
Umido	Cassonetti da lt.3500	15	
	Cassonetti da lt.2400	37	
	Cassonetti da lt.660	7	
	Cassonetti da lt.240	46	
Totale		695	701,45

stazione ecologica - Decimo	Numero	Valore residuo al 31/12/12(€)
Cassoni scarrabili	7	
Container scarrabile	2	
Presse elettriche	5	
Impianto pesatura con sistema a anti, compreso PC	1	
Totale	15	28.197,98

10. IMPIANTI PER TRATTAMENTO, RICICLO E SMALTIMENTO

TIPOLOGIA	Impianti di terzi utilizzati	Costo smaltimento e/o trattamento (€/ton)	Costo trasporto)** (€/ton)	Ricavi da vendita (€/ton)	Contributo CONAI
Multimateriale	VALFREDDANA RECUPERI L	94,00 (*)	12,00		291,62 (***) 205,46(****)
	PUBLIAMBIENTE	110,00	10,78		
Organico	SISTEMI BIOLOGICI	95,00	7,40		
	CERMEC SRL	100,00	7,35		
	B.P.S.	87,00	15,45		
Verde	SEA RISCORSE	35,00	9,00		
	CERMEC SRL	36,00	7,30		
	TUSCIA AMBIENTE	44,00			
Pile	PRODURRE PULITO	805,37			
Pneumatici	CHIARCOSSO	114,00			
	VALFREDDANA RECUPERI	135,00			
Batterie	RICCOMINI SNC	0,00			
Farmaci	PRODURRE PULITO	580,00			
Legno	VALORI FRANCO				
Carta trasporto	VANNI AUTOTRASPORTI		11,77		
CARTA congiunta	Valfreddana Recuperi			47,81	
CARTA selettiva	Contributo COMIECO				94,95
Ingombranti	VALFREDDANA RECUPERI	145,54			
Imballaggi misti	VALFREDDANA RECUPERI	127,28			
Ferro	R.M. DI GIORGI NADA			211,00	
	AGOFER			190,00	
Discarica (**)	REA ROSIGNANO	85,00	9,18		
Impianto Selezione	REA ROSIGNANO	135,00	9,18		
Impianto Selezione	TEV - Pioppogatto	139,00	6,50		

(*) al prezzo soprascriptificato deve essere aggiunto il costo di €/ton 30,00 per la pressatura in balle della frazione plastica conferita a CO.RE.PLA. il quantitativo della frazione plastica è stimato nel 25% del complessivo "multimateriale";

(**) i prezzi indicati sono al netto della tassa regionale;

(***) corrispettivo attribuzione prima fascia;

(****) corrispettivo attribuzione seconda fascia;

11. PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Nelle tabelle seguenti sono riportati per quota parte, gli investimenti previsti per l'anno n° 2013, divisi per i principali servizi:

INVESTIMENTI		
RACCOLTA E TRASPORTO RSU INDIFFERENZIATI		
	N°	Valore (€)
Compattatori		
Autocarri		
Motocarri		
Altri mezzi		
Contenitori		
Totale		0,00
RACCOLTA DIFFERENZIATA		
	N°	Valore (€)
Compattatori		
Autocarri		
Motocarri		
Mezzi di movimentazione		
Contenitori		
Totale		0,00
IMPIANTI DI TRATTAMENTO, RICICLO E SMALTIMENTO		
		Valore (€)
Piattaforma		
Compostaggio		
Termovalorizzazione		
Capannone per selezione rifiuti		44.655,80
Altri impianti		6.444,00
Totale		51.099,80
ATTIVITÀ CENTRALI		
		Valore (€)
Immobili a supporto attività di igiene urbana e raccolta		
Immobili per le direzioni centrali		
Dotazioni informatiche		3.072,40
Altro		5.202,95
Totale		
Totale Complessivo		59.375,15